



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 32 del 09-05-2018

OGGETTO: Servizio custodia e mantenimento cani randagi. Convenzione con l'Associazione Provinciale Protezione Animali di Ascoli Piceno. Prosecuzione servizio anno 2018.

L'anno duemiladiciotto, addì nove del mese di maggio alle ore 13:00, in CASTEL DI LAMA nella civica residenza il Commissario Prefettizio dott. Giuseppe Dinardo assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Travaglini Rinaldo ha adottato la deliberazione in oggetto.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

il responsabile dell'Area interessata, in ordine alla regolarità tecnica;
 il responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile;
hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Premesso altresì :

che il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ha attestato la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Rilevato che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 14 agosto 1991 n. 281, "I Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane costruiscono rifugi per cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tali finalità dalla Regione";

Atteso che il canile multizonale di Offida non è in grado di soddisfare, per esaurita capienza della propria struttura, le necessità di questo Comune in materia di custodia e mantenimento dei cani randagi presenti sul territorio comunale;

Vista la legge regionale n. 10/97, dettante norme in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, che all'art. 2, comma 4, prevede che i Comuni, per lo svolgimento dei compiti affidati dalla medesima legge, possano avvalersi della collaborazione di associazioni iscritte nel registro regionale del volontariato o gruppi protezionistici, senza fini di lucro, previa stipula di apposita convenzione;

Dato atto che per sopperire alle suddette inderogabili esigenze già nel 2017 ci si è avvalsi dell'Associazione Provinciale Protezione Animali di Ascoli Piceno, associazione non lucrativa che secondo quanto riportato nella documentazione alla stessa riconducibile è iscritta all'Albo Regionale del Volontariato con Decreto n. 46 del 27.07.1999, la quale con nota prot. 5911 del 4.5.2018 si è dichiarata disponibile a proseguire il servizio in oggetto previo adeguamento del costo giornaliero pro capite di € 0,10, determinato dall'utilizzo di collari antiparassitari di nuova generazione in grado di garantire una copertura contro le principali zoonosi per una durata maggiore rispetto a quelli tradizionali;

Dato atto altresì che, conseguentemente, la somma giornaliera pro-capite per ogni animale effettivamente ospitato, alle altre condizioni specificate nell'allegato schema di convenzione proposto, è di Euro 2,50=;

Considerato che non si sono riscontrati inadempimenti da parte della suddetta associazione, che ha dato pertanto garanzia di affidabilità e fiducia nella cura dei capi catturati;

Ritenuto pertanto di avvalersi per l'anno 2018 di tale associazione per il servizio di custodia e mantenimento della popolazione canina, in condizione vagante e randagia presente nel territorio comunale, per le unità canine che non possano trovare alloggio presso il canile multizonale di Offida;

Considerato che alla data del 31.12.2017 (come risulta dalla nota prot. 3677 del 19.3.2018) risultano in custodia n. 11 animali e che, presuntivamente e prudentemente, si possa ipotizzare la cattura di 3 capi nel corso dell'anno corrente, la spesa annuale si potrebbe aggirare intorno alla somma di euro 12.775,00=, da fronteggiare mediante imputazione ai capp. 72 e 172/2, gestione competenza, del bilancio per il corrente esercizio, stanziamenti adeguatamente disponibili;

Vista la L.R. n. 10 del 20/01/1977 e successive modificazioni ed il relativo Regolamento di attuazione;

Vista la circolare 10 marzo 1992, n. 9 del Ministero della Sanità;

DELIBERA

di conferire, oltre al canile multizonale di Offida, all'Associazione Provinciale Protezione Animali di Ascoli Piceno, con sede legale in C/da Valle San Martino,27 di Appignano del Tronto, il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi e vaganti, presenti nel territorio comunale per l'anno 2018, per il costo capitaro giornaliero di euro 2,50 ed alle condizioni specificate negli allegati schemi di convenzione, che si intendono, quale parti integranti e sostanziali del presente atto, recepiti ed approvati;

di autorizzare per quanto sopra il presuntivo impegno di spesa di euro 12.775,00= sui capitoli di bilancio per il corrente esercizio, indicati in premessa che presentano adeguata disponibilità;

di dichiarare, altresì, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

ATTO DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI

L'anno duemiladiciotto addì _____ del mese di _____ in Castel di Lama nella
civica residenza

VISTE

La Legge 14 agosto 1991 n. 281, la Legge Regionale 20 gennaio 1997 n. 10, il Regolamento Regionale 13 novembre 2001 n. 2 e la Legge Regionale 3 aprile 2000 n. 26 che obbligano il Comune alla custodia ed al mantenimento dei cani randagi catturati dal Servizio Veterinario dell'Area Vasta 5 e che assegnano agli enti protezionistici ruoli di rilevante importanza per la corretta applicazione della normativa;

CONSIDERATO

Che l'Associazione Provinciale Protezione Animali di Ascoli Piceno è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) secondo quanto disposto dalla Legge 11 agosto 1991 n. 266, regolata fiscalmente dal Decreto Legge 4 dicembre 1997 n. 460, iscritta al n. 337 dell'apposito Registro Regionale delle Associazioni del Volontariato – Sezione Sanità – per effetto del Decreto della Regione Marche 23 luglio 1997 n. 23 ed iscritta al n. 11 dell'Albo Regionale delle Associazioni Protezionistiche Naturalistiche e di Volontariato ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale 19.05.1998 n. 49;

RITENUTO

Che l'affidabilità dell'Associazione Provinciale Protezione Animali di Ascoli Piceno è testimoniata da oltre venti anni di attività, nel corso dei quali ha svolto e svolge gratuitamente rilevanti funzioni di pubblica utilità con interventi di prevenzione, vigilanza e controllo del randagismo;

TRA

Dott. Cristian Lupidi nato a San Benedetto del Tronto il 28.11.1976, il quale interviene al presente atto in qualità di Responsabile dell'Area di Vigilanza del Comune di Castel di Lama Codice Fiscale 80000270449, per la sua espressa qualifica

E

Orlanesi Alessandro, nato a Ascoli Piceno il 26.02.1955 e residente a Folignano in Via Colle Pasquale n. 50 – Cod. Fisc. RLNLSN55B26A462A – il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente dell'Associazione Provinciale Protezione Animali di Ascoli Piceno - Cod. Fisc. 92007340448 – con sede legale in C/da San Martino n.27 Appignano del Tronto

Si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1

L'A.P.P.A. provvederà a custodire e mantenere presso la propria struttura sita in località contrada S. Martino n. 27 in Comune di Appignano del Tronto, nel rispetto delle vigenti normative sanitarie, i cani randagi catturati dal Servizio Veterinario della nel territorio del Comune di Castel di Lama, in attesa di eventuale affidamento a cittadini che ne facciano richiesta e che diano garanzie di buon trattamento.

ART. 2

Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che alla data di sottoscrizione della presente convenzione, nel rifugio di Appignano del Tronto risultano n. 11 cani a carico dell'Amministrazione Comunale, in conformità al registro di carico e scarico.

ART. 3

Il Comune riconosce all'A.P.P.A. un rimborso spese per il servizio oggetto della presente convenzione, concordemente stabilito in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 560 del 12.03.2002, in Euro 2,50 (due/50) giornalieri per ogni animale effettivamente ospitato.

Il predetto rimborso, comprensivo di ogni spesa medico-veterinaria ordinaria, straordinaria, di profilassi, cura igienico sanitaria, smaltimento carcassa di animali deceduti, sarà rimborsato dal Comune mediante pagamenti trimestrali posticipati sul C.C.P. n. 11024635 intestato all'Associazione:

ART. 4

La esatta quantificazione degli importi da corrispondere trimestralmente in relazione alle presenze effettive, deriverà dai dati esposti sul registro di carico e scarico previsto dalla normativa sanitaria.

ART. 5

L'Amministrazione potrà, in ogni momento e senza preavviso, effettuare attraverso proprio personale sopralluoghi e disporre verifiche presso la struttura di cui all'art. 1, da effettuarsi comunque in presenza di almeno uno dei membri dell'Associazione.

ART. 6

I costi di realizzazione delle strutture esistenti e quelle eventualmente da realizzare sono stati e saranno a totale carico dell'Associazione che ne è di diritto proprietaria e ne concede l'uso vincolato all'Amministrazione Comunale:

ART. 7

La presente convenzione ha durata annuale con decorrenza dal 01.01.2018.

COMUNE DI CASTEL DI LAMA
IL RESPONSABILE
DELL'AREA VIGILANZA
(dott. Cristian Lupidi)

A.P.P.A

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Travaglini Rinaldo

IL Commissario Prefett

F.to Dinardo Giuseppe

La pubblicazione all'Albo Pretorio é iniziata in data 25-05-2018

Certificato di eseguita pubblicazione

N.775 del Reg.

La presente deliberazione:

non é soggetta a controllo preventivo di legittimità ;

é stata comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari con nota n. del

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio di questo Comune dal 25-05-2018 al 09-06-2018 e che contro di essa non sono/sono pervenute opposizioni o ricorsi.

Addi

Addi

IL SEGRETARIO

F.to Travaglini Rinaldo

IL SEGRETARIO

La presente copia è conforme all'originale.

Castel di Lama, addì 25-05-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
